



CITTÀ DI CASAGIOVE
Provincia di Caserta

ORDINANZA N. 32 DEL 7 DICEMBRE 2020

OGGETTO: Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione per tutte le scuole pubbliche e private del territorio di Casagiove dell'attività didattica in presenza dal **7 Dicembre 2020 e fino al 22/12/2020.**

IL SINDACO

Richiamato il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n.125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 con il quale è stata disposta, tra l'altro, la proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia a far data dal 6 novembre 2020, e, in particolare, le disposizioni di cui all'art.3 (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alt;

Viste:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15 novembre 2020 "e, precisamente, il punto 1.1: *“ con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;*
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.92 del 23. 11.2020 con cui si dispone che:
 1. *Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:*
 - 1.1. *con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. È consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;*
 - 1.2. *per quanto non previsto dal presente provvedimento, resta confermata l'Ordinanza n.90 del 15 novembre 2020, ivi compresa la programmazione di screening su base volontaria relativi al personale, docente e non docente, e agli alunni delle classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado, e relativi familiari. E' dato altresì mandato all'Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio;*

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 93 del 28/11/2020 “ *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività didattica sul territorio regionale;*

Visto il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 dicembre 2020** ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del **4 Dicembre 2020**, nella quale si stabilisce, tra l'altro, che la Regione Campania viene inserita in “ *zona arancione* ”;

Richiamate le proprie **Ordinanze n.28 del 24.11.2020 e n. 29 del 27.11.2020** con cui, rispettivamente, è stata disposta:

- la sospensione, per tutte le scuole pubbliche e private del territorio di Casagiove, delle attività educative in presenza, dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia nonché dell'attività didattica in presenza della prima classe della scuola primaria a far data **dal 25 Novembre 2020 fino al 4 Dicembre 2020;**
- la estensione della sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole del territorio di Casagiove , anche alle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado **fino al 4 Dicembre 2020;**

Valutato :

- che dalla data odierna, questo Ente, in vista della riapertura delle attività educative in presenza, dei servizi educativi, della scuola dell'infanzia e dell'attività didattica in presenza della prima classe della scuola primaria, non è a conoscenza dei dati relativi ai risultati dello screening sanitario previsto per il personale docente, non docente e per gli alunni, di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15/11/2020 in parte confermata dall'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.93 del 23.11.2020;
- che alla luce delle misure adottate si evidenzia una attenuazione della situazione epidemiologica che necessita di un adeguato consolidamento e si impone, pertanto, ancora un periodo di drastica riduzione delle occasioni di interazione fisiche tra le persone in modo da ridurre il rischio di trasmissione del virus;

Rilevato che dai dati giornalieri messi a disposizione dall'ASL di Caserta sull'evoluzione del contagio da COVID-19 si registra nel Comune di Casagiove una curva epidemica ancora alta, con un numero di casi positivi, pari alla data odierna di 138 che rendono ancora preoccupanti le condizioni in materia di igiene e sanità pubblica;

Vista la comunicazione del dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo “Moro Pascoli” di Casagiove prot. n.7380/VII.7 del 7.12.2020,acquisita al protocollo n. 25176 in pari data, in cui si rappresenta la difficoltà a coprire tutte le classi ed ad assicurare un funzionamento regolare delle attività a causa dei casi di contagio che tuttora interessano il personale scolastico e si comunica che non sono ancora pervenuti all'Istituto i dati relativi ai risultati dello screening effettuato su base volontaria ai sensi di quanto previsto dalle Ordinanze Presidente Regione Campania n.90 del 15.11.2020 e n.93 del 28.11.2020;

Ritenuto di adottare ogni più opportuno provvedimento, a scopo cautelativo e prudenziale, a tutela della salute e della cittadinanza al fine di prevenire, o quanto meno arginare, il diffondersi del contagio, onde incidere, concretamente, sulla diminuzione del registrato trend di contagio ed in continuità con quanto stabilito con le precedenti Ordinanze n.28 del 24.11.2020 e n.29 del 28.11.2020;

Rilevato, inoltre, che le attività in presenza del personale scolastico, docente e non docente, degli

alunni, di ogni fascia di età, proveniente da diversificati contesti familiari, sociali e territoriali, costituisce un potenziale fattore di rischio;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

Richiamato l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale " In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale " e ritenuto di adottare urgenti misure che possano ridurre il più possibile i rischi per la salute;

Dato Atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva;

ORDINA

Con decorrenza dal **7 Dicembre 2020 e fino al 22/12/2020**, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, sono individuate le seguenti misure:

- 1) La sospensione, per tutte le scuole pubbliche e private del territorio di Casagiove, dell'attività didattica in presenza fermo restando che sono comunque consentite, in presenza, le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.
- 2) La possibilità delle attività di cui a punto 1) della presente ordinanza, potrà essere consentita solo dopo che l'ASL di Caserta, oppure la dirigenza scolastica pubblica o privata abbiano fatto pervenire a questo Ente i dati relativi ai risultati dello screening sanitario effettuato, su base volontaria, ai sensi di quanto previsto dall'ordinanza della Regione Campania n. 90 del 15/11/2020 e n. 93 del 28/11/2020;

DISPONE INOLTRE

- che il presente provvedimento venga pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Casagiove ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso i canali istituzionali social del Comune o ogni altra forma ritenuta utile;
- che sia trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, all'Ufficio Scolastico Provinciale, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Caserta, alla Dirigente Scolastica dell'Istituto comprensivo "Moro-Pascoli" di Casagiove, all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Casagiove, alla Questura, al Comando Stazione dei Carabinieri di Casagiove, al Comando Polizia Municipale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, in alternativa, Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania al termine di 60 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del dlgs n.104/2010 e ss.mm.ii.



IL SINDACO
Ing. Giuseppe Vozza